ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax0874 /412086 Campobasso
email ordine.farmacisti.cb@gmail.com – pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 101 **Campobasso, 15/02/2022.**
Circolare n.04/2022.

A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

BROADCAST WHATSAPP

Si invitano tutti gli iscritti a voler registrare sul proprio cellulare il numero di telefono di questo Ordine. E' necessario inserire il numero +390874412086.
In tal modo, ciascun iscritto riceverà un messaggio di notifica ogni volta che l'Ordine avrà inviato una comunicazione nella propria casella PEC; la medesima comunicazione potrà essere visionata sul sito istituzionale all'indirizzo: *ordinefarmacisticb.it.*
Nel caso in cui il collega, a far data dal 18 febbraio 2022 non riceva alcun messaggio whatsapp, è pregato di chiamare l'Ordine per segnalarlo.

RINNOVO CCNL DIPENDENTI FARMACIA PRIVATA

Si comunica a tutti gli iscritti che in data 7 settembre 2021, la Federfarma e le Organizzazioni Sindacali di categoria FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS hanno raggiunto l'intesa stipulando una ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL dei dipendenti di farmacia privata.
Tale ipotesi di accordo è stata definitivamente approvata in occasione dell'Assemblea nazionale di Federfarma e dalle OO.SS. dei lavoratori, in data 7 ottobre c.a.
Le parti, a breve, dovranno incontrarsi per la stesura integrale del nuovo CCNL che sostituirà quello concordato in data 29 maggio 2009 , recependo i contenuti nel suddetto Accordo del 07.09.2021.
Il nuovo CCNL scadrà il 31 agosto 2024.
Il nuovo contratto, in particolare, prevede la nuova area Q2 con una retribuzione tabellare maggiore rispetto a quella già esistente Q3, in cui rientra il farmacista collaboratore che abbia acquisito un elevato grado di specializzazione e che svolga mansioni nell'ambito della Farmacia dei Servizi.

Per quanto riguarda il compenso straordinario relativo all'attività svolta dai dipendenti durante l'emergenza sanitaria, è stato previsto un compenso straordinario non inferiore a 2,00 euro lordi per ciascuna vaccinazione anti Covid effettuata dal farmacista; in alternativa, il farmacista può optare per un compenso forfettario annuale nella misura di 200 euro lordi.

D.L. 172/2021-ADEMPIMENTI OBBLIGO VACCINALE – ULTERIORI CHIARIMENTI DEL MINISTERO

Questo Ordine, nel far seguito e riferimento alla precedente circolare n. 3 del…… , riguardante l'applicazione dell'art. 4 del D.L. 44/2021, chiarisce quanto segue:

La vaccinazione dell'iscritto all'Albo può essere omessa o differita solo su prescrizione medica del proprio medico curante di medicina generale.
In merito alla questione dei ritardi nella effettuazione del vaccino, il Ministero ha chiarito che, in base alla normativa vigente, i termini di scadenza debbono ritenersi perentori.
Pertanto, un ritardo nella effettuazione del vaccino da parte di un iscritto, configura un illecito imputabile al medesimo per non aver agito nei tempi previsti.
Nel caso in cui l'iscritto dimostri che il ritardo è causato dall'Organizzazione dei servizi, l'Ordine potrà valutare, eccezionalmente, di soprassedere all'adozione del provvedimento di sospensione per il tempo necessario alla somministrazione solo se già prenotata.
Si ricorda, infine, che si è esonerati dalla effettuazione del vaccino nei seguenti casi:

- **soggetto non esercente la professione sanitaria;**
- **professionista che non sia iscritto a un Albo professionale, non esercente attività professionale;**

MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI OPERATORI ECONOMICI DI LAVORO SALUTE E SERVIZI TERRITORIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19

Si fa presente che sulla G.U. è stato pubblicato il Decreto Sostegni contenente anche misure in materia di salute e servizi territoriali.
Esse sono:
MISURE URGENTI PER LA SCUOLA, L'UNIVERSITA' E LA FAMIGLIA.

E’ prevista la distribuzione di mascherine FFP2 gratuite agli alunni e al personale scolastico in autosorveglianza.

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA GESTIONE DEI CONTAGI DA SARS-COV-2 A SCUOLA

I test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS.COV-2 di cui all’art. 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022 si applicano anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)

Ufficio: DAR/DMS-PF

Roma, 1/2/2022

Protocollo: 202200001862/A.G.

Oggetto **Rinnovo CCNL dipendenti farmacia Privata.**

Circolare n. 13490

4.3

SITO Sì

IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Federfarma e le OO.SS. di categoria, il 7 settembre 2021, hanno siglato un Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL dipendenti di farmacia privata, che è stato poi approvato dall'Assemblea nazionale di Federfarma il giorno 7 ottobre u.s..

Si fa seguito alle precedenti circolari federali in tema rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti di farmacia privata, per informare tutti gli iscritti che in data 7 settembre 2021 Federfarma e le Organizzazioni Sindacali di categoria FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS hanno raggiunto un'intesa siglando un'Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL dei dipendenti di farmacia privata.

La Federazione aveva ripetutamente sollecitato le parti oggetto della trattativa sindacale a raggiungere un'intesa dopo tanti anni di vacanza contrattuale e recentemente era tornata sulla questione, evidenziando, tra l'altro, il rilevante e fondamentale impegno profuso dai farmacisti nell'attività professionale resa duranti l'attuale crisi pandemica con spirito di servizio, al fine di continuare ad assicurare alla popolazione l'accesso al farmaco e nelle altre attività per la tutela della salute dei cittadini.

Tale Ipotesi di accordo è stata poi definitivamente approvata, dall'Assemblea nazionale di Federfarma e dalle OO.SS. dei lavoratori, il giorno 7 ottobre u.s. (clicca qui).

Le parti a breve dovranno incontrarsi per la stesura integrale del nuovo CCNL, che sostituirà quello 29 maggio 2009, recependo i contenuti del suddetto l'Accordo del 7.9.2021.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06 4450361 - TELEFAX 06 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it – E-mail: posta@fofi.it – Sito: www.fofi.it

Il nuovo CCNL, che scadrà il 31 agosto 2024, definirà, tra l'altro, la nuova classificazione del personale, i nuovi minimi tabellari, il contributo da destinare per il finanziamento dell'Ente bilaterale, l'assistenza sanitaria integrativa e introduce un compenso straordinario per la vaccinazione anti Covid-19.

In particolare, con riferimento alla ridefinizione della classificazione del personale, si segnala la nuova Area Q2 (con retribuzione tabellare incrementata rispetto alla già esistente Area Q3) alla quale appartiene il farmacista collaboratore che abbia maturato un elevato grado di specializzazione, possieda specifiche competenze tecnico professionali (attestate anche mediante la proficua partecipazione a corsi di formazione) e svolga alcune mansioni nell'ambito della c.d. Farmacia dei Servizi, dettagliate nell'art. 4 della citata Ipotesi di Accordo. Peraltro, sempre in materia di Farmacia dei servizi, l'art. 15 affida a una Commissione Paritetica il compito di proporre alle Parti soluzioni che implementino e valorizzino le nuove attività che possono essere svolte anche dal farmacista collaboratore e introdurre ulteriori figure professionali nell'ambito del sistema di inquadramento.

In merito agli incrementi delle retribuzioni dei dipendenti di farmacia, si rappresenta che queste ultime sono state aggiornate con decorrenza dal 1° novembre 2021.

Inoltre, per quanto riguarda il compenso straordinario relativo all'attività svolta dai dipendenti durante l'emergenza sanitaria, si evidenzia che, in via del tutto sperimentale, è stato previsto un compenso aggiuntivo non inferiore a 2,00 euro lordi, per ciascuna vaccinazione anti-Covid effettuata dal farmacista, oppure, in alternativa, il professionista può optare per un compenso forfettario annuale nella misura di 200 euro lordi.

Si invitano gli Ordini territoriali a voler assicurare la massima diffusione della presente circolare federale tra tutti gli iscritti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 04.02.2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200002126/AG
Oggetto: D.L. 172/2021: Adempimenti obbligo vaccinale – ulteriori chiarimenti del Ministero

Circolare n. 13500
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Il Ministero ha fornito riscontro ad ulteriori quesiti posti dalle Federazioni degli Ordini soggetti agli adempimenti in materia di obbligo vaccinale.

Si fa seguito alla circolare federale n. 13429 del 3.1.2022 per segnalare che, con nota del 2.2.2022, il Ministero della Salute ha fornito riscontro ad ulteriori quesiti poste dalle Federazioni degli Ordini delle Professioni sanitarie con nota del 20 dicembre 2021, riguardanti le criticità interpretative sorte con l'applicazione della normativa contenuta nell'art. 4 del D.L. 44/2021 come modificato dal D.L. 172/2021.

Nel rinviare ad una attenta lettura della nota ministeriale, si evidenziano in sintesi le seguenti precisazioni.

Certificazioni di omessa o differita vaccinazione rilasciate dai medici vaccinatori (quesito 1)

Come ribadito dal Ministero, con le modifiche apportate, in sede di conversione del D.L. 172/2021, dalla Legge 3/2022 risultano superate le criticità sollevate su tale aspetto. E' infatti ora previsto che le specifiche condizioni cliniche in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 44/2021 e s.m.i., la vaccinazione può essere omessa o differita, debbano essere attestate dal medico curante di medicina generale del professionista ovvero dal medico vaccinatore.

Termini per la presentazione della documentazione da parte dell'interessato e tempi di attesa per la vaccinazione (quesito 2)

Sulle problematiche sollevate in relazione ai tempi di attesa tra prenotazione e somministrazione della vaccinazione ed alla conseguente impossibilità per molti iscritti di poter osservare il termine indicato dalla normativa - per presentare all'Ordine la documentazione di cui al comma 3 del citato articolo 4 -, il Ministero, richiamando l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, ha chiarito che tali termini devono ritenersi perentori considerata la prevista applicazione di un apparato sanzionatorio e le finalità di interesse pubblico sottese alla previsione degli stessi.

Come evidenziato dal Dicastero, infatti, tali termini sono stati previsti "*per limitare quanto più possibile, a tutela della salute pubblica, il lasso di tempo entro il quale possano operare i professionisti sanitari e gli operatori di interesse sanitario non in regola con le vaccinazion*i".

In questa ottica, ad oggi, un eventuale ritardo nel completamento del ciclo vaccinale primario (obbligo già contemplato dal D.L. 44/2021) *non potrebbe che essere imputato in via esclusiva all'interessato che ha agito in modo non tempestivo*. Inoltre, il D.L. 172/2021, nell'estendere l'obbligo alla dose di richiamo, *ha già previsto un lasso temporale per l'adeguamento, ponendo il dies a quo al 15 dicembre u.s.. ... Nella sola ipotesi in cui l'interessato dimostri che il ritardo nella somministrazione del richiamo sia imputabile alla organizzazione dei servizi vaccinali, l'Ordine potrà valutare eccezionalmente di soprassedere all'adozione del provvedimento di sospensione, per il tempo strettamente necessario alla somministrazione già prenotata."*

Insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale (quesito 3)

Con riferimento ai motivi di insussistenza dell'obbligo vaccinale diversi dall'attestazione di omissione o differimento (art. 4, comma 3), il Ministero ha chiarito che la fattispecie in esame deve intendersi riferita alle *ipotesi, residuali e non tipizzate, in cui il soggetto non possa intendersi assoggettato all'obbligo vaccinale*. Tale eventualità può verificarsi nel caso in cui:

- *il soggetto non sia un esercente la professione sanitaria* o un operatore di interesse sanitario (ad esempio casi di omonimia);
- *il professionista, astrattamente ricadente nell'ambito di applicazione* del citato art. 4, *non sia, allo stato, iscritto all'Ordine* (ad esempio per mancata registrazione della avvenuta cancellazione) e di *conseguenza non eserciti la professione*.

Consultazione della piattaforma nazionale DGC e accertamento dell'adempimento all'obbligo vaccinale (quesito 4)

Sul punto il Ministero si è riservato di fornire riscontro, in attesa delle valutazioni della Direzione generale dei sistemi informatici investita della questione per gli aspetti di competenza.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 01.02.2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200001907/AG
Oggetto: D.L. 4/2022 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonchè per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (*Decreto Sostegni ter*)
Circolare n. 13494

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Sostegni ter contenente anche misure in materia di salute e servizi territoriali.

Riferimenti: Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*. (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2022)

E' in vigore dal 27 gennaio u.s. il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante interventi a sostegno delle imprese e degli operatori economici, nonché misure in materia di salute e servizi territoriali connesse all'emergenza.

Misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia (art. 19)

E' prevista la distribuzione gratuita di mascherine FFP2 agli alunni e al personale scolastico in autosorveglianza.

A tal fine, sulla base di un'attestazione dell'istituzione scolastica interessata che ne comprovi l'effettiva esigenza, le farmacie e gli altri rivenditori autorizzati che hanno aderito al protocollo sul prezzo massimo di vendita delle mascherine FFP2 (stipulato ai sensi dell'art. 3 del D.L. 229/2021 – cfr. circolare federale n. 13433 del 4.1.2022) forniscono tempestivamente tali dispositivi di protezione individuale alle medesime istituzioni scolastiche.

Per il pagamento delle suddette mascherine, è previsto un aumento (nel limite di spesa di 45,22 milioni di euro nel 2022) e un'apposita ripartizione del fondo per

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (di cui all'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, convertito con modificazioni, dalla L. 106/2021) per l'anno scolastico 2021/2022.

Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2 e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare (art. 20)

Con una modifica all'art. 1 della L. 210/1992 è stato disposto che l'indennizzo a favore dei danneggiati da complicanze di tipo irreversibile da vaccinazioni obbligatorie, spetti anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana.

Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale (art. 21)

Sono introdotte alcune modifiche all'art. 12 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, concernente il fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario.

In particolare, con una riformulazione del comma 15-bis è stato previsto che l'AGENAS, al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, adotti periodicamente apposite linee guida per il potenziamento del FSE. Tali linee guida dovranno dettare le regole tecniche per l'attuazione dei decreti di cui al comma 7 del medesimo articolo 12 che stabiliscono i contenuti del FSE e del dossier farmaceutico, i compiti dei soggetti che concorrono alla relativa implementazione, le garanzie e le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, le modalità e i livelli diversificati di accesso (DPCM n. 178 del 29 settembre 2015 *Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico*; D.M. 4 agosto 2017 *Modalità tecniche e servizi telematici resi disponibili dall'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico (FSE)*; D.M. 25 ottobre 2018 *Modifica del decreto ministeriale 4 agosto 2017, concernente le modalità tecniche e i servizi telematici resi disponibili dall'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico - FSE)*. Le Linee guida dovranno contemplare anche le regole del sistema di codifica dei dati e quelle necessarie a garantire l'interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione o aggiornamento di tali linee guida, le Regioni dovranno predisporre un piano di adeguamento ai suddetti decreti attuativi e alle linee guida. Tali piani regionali di adeguamento del FSE saranno oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero della salute e della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il supporto dell'AGENAS.

Si segnala, inoltre, il nuovo comma 15-octies in base al quale le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico, definite con i decreti attuativi e dalle linee guida sopra menzionati, sono pubblicate su un apposito portale di monitoraggio e informazione a cura dalla struttura della Presidenza del Consiglio competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola (art. 30)

E’ stato previsto che la misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (cfr. circolare federale n. 13459 del 13.1.2022), si applichi anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie. Pertanto, anche gli alunni della scuola primaria possono accedere gratuitamente ai test antigenici rapidi.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 31/01/2022

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202200001767/A.G.
Oggetto: Effettuazione **gratuita di *test* antigenici rapidi** per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a favore degli alunni delle **scuole primarie** – Nota Commissario straordinario Figliuolo.
Circolare n. 13486

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Estensione a favore degli alunni delle scuole primarie dell'effettuazione gratuita di* test *antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2: nota del Commissario straordinario Figliuolo.

Si informa che, con nota in data 28 gennaio 2022, il Commissario straordinario Gen.C.A. Francesco Paolo Figliuolo, ha chiarito quanto segue.

Nell'ambito delle misure introdotte con il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in materia di gestione dei contagi da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, si prevede, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, che anche per gli alunni delle scuole primarie si applichino, fino al 28 febbraio 2022, le procedure disciplinate dall'articolo 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (cfr. circolare federale n. 13459 del 13.1.2022).

Alla luce di ciò, in linea con quanto previsto per la scuola secondaria di primo e secondo grado, la famiglia dell'alunno di scuola primaria, una volta informata, secondo le procedure sanitarie vigenti, che il proprio congiunto è un "contatto scolastico" di caso confermato di SARS-CoV-2 può, ove prevista l'effettuazione del test antigenico rapido, in alternativa ai siti specificatamente individuati dall'ASL di riferimento, contattare il proprio pediatra di libera scelta o medico di medicina generale affinché questi provveda ad effettuare autonomamente il tampone, ovvero a

rilasciare idonea prescrizione medica per l'effettuazione del test gratuito presso una farmacia o una delle struttura sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sottoscritto dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 d'intesa con il Ministro della Salute.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
(Dr. Maurizio Pace)	(On. Dr. Andrea Mandelli)